



**VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
DECRETO LEGISLATIVO 117/2017**

In data 11 febbraio 2022, alle ore 20:00, in videoconferenza, come previsto dall'Art. 7.3 dello Statuto Associativo, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore Decreto Legislativo 117/2017;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio 2021
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci: Agliardi Valerio, Ceolin Stefano, Del Bel Belluz Fabio, Fioretti Nicola, Masutti Simone, Miorin Francesco, Perrotta Massimo, Odorico Remo, Spagnol Agata e Tomietto Ivan.

Assenti giustificati: Coan Giuseppe e Michelin Stefano

Il Presidente Tomietto Ivan dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Miorin Francesco. Il Presidente constata la presenza dei soci con il quorum richiesto.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il motivo per cui l'associazione è chiamata ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal Codice di Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Il Presidente informa l'assemblea che la riforma del Terzo Settore si completerà con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e con l'approvazione dal parte dell'Unione Europea e del Ministero del Lavoro di tutte le linee guida in materia di fiscalità e contabilità degli Enti di Terzo Settore.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito al termine del quale viene richiesta l'approvazione del nuovo statuto che si allega al presente verbale nella versione integrale.

L'assemblea dei soci approva lo statuto.

L'assemblea dei soci da altresì mandato al Presidente per espletare tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto e precisamente alla registrazione del verbale della presente assemblea sottoscritto da presidente e segretario insieme allo statuto da redigere in duplice copia presso l'Ufficio del registro competente di presentare all'Agenzia delle entrate il modello relativo alla variazione della denominazione. Viene dato altresì mandato ad ottemperare a tutti gli atti che saranno richiesti dai competenti uffici del Registro unico Nazionale degli enti di Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 20:40, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

atto registrato a Pordenone il 03 MAR 2022
al n° 638 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPCT € 1

co Iscritta al Registro Regionale del Volontariato organizzato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al numero 1386 con decreto n° 439/SPS di data 26 maggio 2021

1

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTINI



STATUTO

RESCUE PROJECT FRIULI VENEZIA GIULIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (o ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

- 1.1) E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "RESCUE PROJECT FRIULI VENEZIA GIULIA ODV", abbreviabile anche in "RESCUE PROJECT FRIULI V.G. ODV" o "RESCUE PROJECT FVG ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sacile e con durata illimitata.
- 1.2) L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

- 2.1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (riportare integralmente una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera da a) a z) del D.Lgs. 117/17) e s.m.i.:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- 2.2) L'associazione intende concretizzare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- Svolgere qualsiasi attività collegata con il soccorso fluviale o in acqua, e con la tutela della pubblica incolumità sia in acqua che fuori, comprese le attività di addestramento, esercitazioni, assistenze ad eventi svolti in acqua o nelle vicinanze e soccorso nelle calamità;
- Effettuare attività di soccorso, prevenzione e preparazione nel campo della sicurezza in acqua, del soccorso fluviale, della protezione civile e del primo soccorso;
- Tutelare l'ambiente in ogni sua forma e con qualsiasi azione compatibile con il presente statuto nel rispetto della normativa vigente;
- Effettuare attività di informazione e formazione nelle tematiche della sicurezza, del soccorso fluviale ed in acqua, del primo soccorso, della protezione civile e della tutela ambientale;
- Organizzare eventi di qualsiasi tipo nelle tematiche del soccorso fluviale ed in acqua, del primo soccorso, della sicurezza, della protezione civile e della tutela ambientale

- f) Pubblicazione di riviste, libri, siti web, ecc.
g) Ogni altra attività utile a realizzare gli scopi sociali sopra menzionati, nel rispetto delle normative generali e di settore vigenti.
- 2.1) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.
- 2.2) L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

- 3.1) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 3.2) Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3.3) Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - ogni altra specifica indicazione richiesta dai Regolamenti;
- 3.4) L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, sulla base delle indicazioni dei Regolamenti interni.
- 3.5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- 3.6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3.7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 3.8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

- 4.1) Gli associati hanno il diritto di:
- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. frequentare i locali dell'associazione;
 - d. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - h. essere tutelati dall'associazione riguardo le prescrizioni delle normative di sicurezza;
- 4.2) Gli associati hanno l'obbligo di:
- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - d. contribuire alla realizzazione delle attività associative secondo quanto previsto dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

- 6.2) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 6.3) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi associativi, delle procedure operative e della normativa di sicurezza, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- 6.4) L'associato può sempre recedere dall'associazione.
- 6.5) Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- 6.6) I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
- 6.7) Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
- 6.8) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

- 6.1) Sono *organi* dell'associazione:
- l'Assemblea;
 - l'Organo di amministrazione;
 - l'Organo di Controllo;
 - Il Revisore Legale dei Conti;
- 6.2) Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

- 7.1) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 7.2) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita/comunicata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale comunicazione può avvenire anche ai recapiti digitali che l'associato autorizza ad utilizzare al posto della comunicazione cartacea.
- 7.3) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. videoconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 7.4) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7.5) L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 7.6) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 7.7) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 7.8) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 7.9) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

- 8.1) L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- 8.2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 8.2) L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili.
- 8.3) Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 8.4) L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, anche tramite supporti digitali attraverso strumenti di comunicazione a distanza (es. videoconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

8.5) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.6) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

9.1) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2) Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3) Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.10 (l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

- 14.1) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
- 14.2) Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

- 15.1) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 e s.m.i.
- 15.2) Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Libri)

- 16.1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- 16.2) Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
(Volontari)

- 17.1) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, rispettando il presente statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.
- 17.2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 17.3) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 17.4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.
- 17.5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- 17.6) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. h

ART. 18
(Lavoratori)

- 18.1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
- 18.2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Convenzioni)

- 19.1) Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
- 19.2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

- 20.1) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

20.2) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Giovanni'.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Tommaso'.